



REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI**

**POIN - ASSE I - LINEA DI INTERVENTO A
TITOLARITÀ REGIONALE I.1.1. e PAC - LINEA
DI AZIONE I.**

Nota: nel presente Contratto con il termine *Codice dei contratti* si identifica il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 e con il termine *Regolamento* si identifica il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011.

CONTRATTO D'APPALTO

L'anno 2015 il giorno 10 (dieci) del mese di agosto a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

Innanzi a me Dott. Riccardo GUAZZELLI, Ufficiale Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale prot. n. 92 del 15 novembre 2013, senza assistenza di testimoni, per avervi i

comparenti infrascritti, che ne hanno i requisiti di Legge ed il mio consenso, concordemente rinunciato, sono presenti da una parte:

- l'Arch. Paola MISURACA, nata a Palermo il 5 marzo 1955, domiciliata per la carica in questa Via Garibaldi, 95, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;
C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827;
di seguito nel presente Atto denominata semplicemente **STAZIONE APPALTANTE**;

e dall'altra:

- il Sig. Matteo PUTRINO, nato a Bronte (CT) il 3 dicembre 1989 e residente in Maletto (CT), Via Bellini, 40, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Procuratore Generale ed Istitore della Società **EDILCAP S.R.L.**, corrente in MALETTO (CT), Via P. Micca, 8, P.I.V.A., CODICE FISCALE e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio 05028450871, giusta Procura Istitoria del 20 dicembre 2012 rogata presso il Notaio Michele SIPIONE, Notaio in Catania,

iscritto al Collegio Notarile di Catania, Repertorio n. 4728, Raccolta n. 2867, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub. "A";

di seguito nel presente Atto denominato semplicemente **APPALTATORE**.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente Atto, al quale premettono che:

- con verbale del 16 gennaio 2014 il R.U.P. Arch. Stefano BIONDO ha validato il progetto definitivo dei lavori finalizzati alla realizzazione del **"Progetto delle opere di Valorizzazione del Polo Museale - Museo Regionale Interdisciplinare Conte Agostino Pepoli di Trapani"** per un importo complessivo di **€ 1.345.605,76** a loro volta suddivisi in **€ 610.055,90** oggetto dell'offerta di ribasso, **€ 406.507,97** per gli oneri per la manodopera, non oggetto dell'offerta di ribasso, **€ 276.559,32** per gli oneri per la sicurezza, non oggetto dell'offerta di ribasso, ed **€ 52.482,57** quale corrispettivo per la progettazione

- esecutiva, oggetto dell'offerta di ribasso;
- Con D.D.G. del Dipartimento regionale dei BB.CC. ed I.S. n. 282 del 18 febbraio 2014 è stato approvato in linea amministrativa, per un importo complessivo di **€ 2.087.381,06**, l'intervento finalizzato alla realizzazione del **Progetto delle opere di Valorizzazione del Polo Museale - Museo Regionale Interdisciplinare Conte Agostino Pepoli di Trapani**, avente ad oggetto, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lett. b), del **Codice dei contratti**, l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo validato dal R.U.P. Arch. Stefano BIONDO giusta verbale del 16 gennaio 2014;
 - Con Decreto del Segretariato Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Rep. n. 5 del 3 marzo 2014 è stato approvato l'elenco degli interventi proposti e condivisi dal **MiBACT** e dalle Regioni finanziabili con le risorse del **POIn** e **PAC**, comprendente anche il **Progetto delle opere di Valorizzazione del Polo Museale - Museo Regionale Interdisciplinare Conte Agostino Pepoli di Trapani**;

- Con Determina a contrarre prot. n. 2281 dell'1 aprile 2014, adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del **Codice dei contratti**, si è stabilito che le procedure concorsuali finalizzate alla selezione dell'Operatore economico cui appaltare i lavori in argomento sarebbero state svolte con procedura aperta previa pubblicazione di bando di gara ex articoli 3, comma 37, 54 e 55 del **Codice dei contratti**;
- Nelle date 18 e 25 giugno 2014, 2 e 17 luglio 2014, 1, 6 e 26 agosto 2014, 3 e 16 settembre 2014, l'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare d'Appalto (U.R.E.G.A.) - Sezione Provinciale di Trapani, ha celebrato le procedure concorsuali per l'individuazione dell'Operatore economico aggiudicatario provvisorio dell'appalto dei lavori di che trattasi;
- Con Decreto del Segretariato Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Rep. n. 8 del 9 marzo 2015 per il **Progetto delle opere di Valorizzazione del Polo Museale - Museo Regionale Interdisciplinare**

- Conte Agostino Pepoli di Trapani;** è stato concesso il contributo complessivo di € **1.811.975,55** al netto delle economie di ribasso d'asta secondo la suddivisione nello stesso contenuta;
- Con nota prot. n. 7620 del 30 giugno 2015, l'Organismo intermedio del POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo" del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in esito all'intercorsa corrispondenza, ha autorizzato questa **STAZIONE APPALTANTE** "...a procedere all'aggiudicazione definitiva entro il 30/06/2015";
 - In data 30 giugno 2015 questa **STAZIONE APPALTANTE**, giusta Determina prot. n. 4984, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub. "B", ha aggiudicato in via definitiva i lavori in argomento al sunnominato **APPALTATORE**, che ha offerto un ribasso complessivo del **33,9626%**;
 - Per la partecipazione alla gara l'**APPALTATORE** si è avvalso, ai sensi dell'articolo 49 del **Codice dei contratti**, dei requisiti del **CONSORZIO STABILE EBG**, corrente in Bologna, Via

Morgagni, 10, P.I.V.A., CODICE FISCALE e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio 02858031202, di seguito nel presente Atto denominato semplicemente **AUSILIARIO**;

- Il possesso dei requisiti dell'**APPALTATORE** e dell'**AUSILIARIO** è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Stefano BIONDO prot. n. 5470 del 16 luglio 2015, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub. "C", con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del **Codice dei contratti**;
- Con successiva nota prot. n. 5482 del 16 luglio 2015 il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Stefano BIONDO, al fine di rispettare il termine ultimo del 30 giugno 2016 per l'esecuzione dei lavori, per come da ultimo comunicata a questa **STAZIONE APPALTANTE** dall'Organismo intermedio del POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo" del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, giusta nota prot. n. 6557 del 3 giugno 2015, ha

richiesto che l'**APPALTATORE**, come sopra identificato, "manifesti in maniera espressa e formale la propria disponibilità ad introdurre nel Contratto d'appalto la seguente riduzione della tempistica esecutiva:

- o **Per la progettazione esecutiva:** giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla data dell'apposito ordine di servizio del R.U.P. emesso ai sensi dell'articolo 169 del **Regolamento**;
 - o **Per l'ultimazione dei lavori:** fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori";
- Con successiva nota del 28 luglio 2015, acquisita al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n. 9852, l'**APPALTATORE**, come sopra identificato, ha accettato la summenzionata proposta di riduzione della tempistica esecutiva;
- Con verbale congiunto prot. n. 5970 del 10 agosto 2015, redatto ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del **Regolamento**, il Responsabile

Unico del Procedimento, Arch. Stefano BIONDO,
e l'**APPALTATORE**, come sopra rappresentato,
hanno constatato il permanere delle condizioni
che consentono la stipulazione del contratto;
- La progettazione esecutiva è affidata a
«progettista su indicazione» dell'APPALTATORE.

Tutto ciò premesso e ritenuto, da formare parte
integrante del presente Atto, tra i comparenti come
sopra costituiti, si conviene e stipula quanto
segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

1. La **STAZIONE APPALTANTE** concede all'**APPALTATORE**,
che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per
l'esecuzione dei lavori citati in premessa.
L'**APPALTATORE** si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente Contratto e agli
atti a questo allegati o da questo richiamati,
nonché all'osservanza della disciplina di cui al
Codice dei contratti.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della
legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG)
relativo all'intervento è il seguente: **56837803A2;**

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **G98I13000540005**.

Articolo 2 - Ammontare del Contratto.

1. L'importo contrattuale complessivo ammonta ad **€ 1.120.590,46** (diconsi **euro unmilione centoventimilacinquecentonovanta/46**) così suddivisi:

- * **€ 402.865,05** per lavori, al netto del ribasso d'asta;
- * **€ 34.658,12** corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo, al netto del ribasso d'asta;
- * **€ 406.507,97** per il costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta;
- * **€ 276.559,32** per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il Contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del **Codice dei contratti** e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del **Regolamento**, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle

parti contraenti alcuna successiva verifica
sulla misura o sul valore attribuito alla quantità
e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3 - Condizioni generali del Contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'**APPALTATORE** dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al Contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E' parte integrante del Contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

4. Sono altresì estranei al Contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta

dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente Contratto.

Articolo 4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'**APPALTATORE** ha eletto domicilio nel Comune di Maletto (CT), in Via P. Micca, 8.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'**APPALTATORE** saranno effettuati mediante bonifici bancari, in ragione dei vari stati di avanzamento, emessi dalla Cassa Regionale di Trapani presso UNICREDIT di Trapani.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato Generale d'Appalto, come risulta dal documento che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub. "D" sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'**APPALTATORE**, i seguenti soggetti:

- **Carmela RUSSO**, nata a Bronte (CT) il 18 ottobre 1971 e residente a Maletto (CT), Via Margi n.10, codice fiscale RSSCML71R58B202A;
- **Matteo PUTRINO**, nato a Bronte (CT) il 3 dicembre 1989 e residente in Maletto (CT), Via Bellini n. 40, codice fiscale PTRMTT89T03B202F;

autorizzati ad operare sul conto di cui al successivo comma 4.

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice **IBAN: IT86B0301984160000000147638** intrattenuto presso **CREDITO SICILIANO S.P.A.**, Agenzia di Randazzo (CT).

5. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'**APPALTATORE** che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per Atto pubblico e deposito presso la **STAZIONE APPALTANTE**, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del Contratto.

L'**APPALTATORE** rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'**APPALTATORE** o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La **STAZIONE APPALTANTE** può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'**APPALTATORE**, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'**APPALTATORE** alla **STAZIONE APPALTANTE** la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. In data 31 luglio 2015, giusta nota prot. n. 5803, trasmessa con effetto di notifica in pari data a mezzo posta elettronica certificata, l'**APPALTATORE** ha ricevuto l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi degli articoli 153, commi 1 e 4, 169, comma 1, del **Regolamento**, e dell'articolo 11, commi 9, periodi quarto e sesto, e 12, del **Codice dei contratti**.

2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista individuato dall'**APPALTATORE** in sede di gara qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo, del **Regolamento**:

a) deve pervenire alla **STAZIONE APPALTANTE** entro **45 (quarantacinque)** giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1;

b) deve essere redatta a Misterbianco (CT), in Via Napoli, 9, presso lo Studio Tecnico dell'Architetto Giuseppe GIUNTA, nato a Catania il 30 dicembre 1967, iscritto all'Ordine degli Architetti di Catania al n. 1360, Codice Fiscale GNTGPP67T30C351Q e P. I.V.A. 03849740877;

c) È controllata dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Stefano BIONDO con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla **STAZIONE APPALTANTE**, previa le verifiche e i controlli previsti dal **Codice dei contratti** e dal **Regolamento**, comunque entro **15 (quindici)** giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l'**APPALTATORE** provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'**APPALTATORE**. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 169, commi da 3 a 9, del **Regolamento**.

5. Se il progetto esecutivo redatto dall'**APPALTATORE** non è ritenuto meritevole di approvazione, il Contratto è risolto per inadempimento dell'**APPALTATORE** e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la **STAZIONE APPALTANTE** recede dal Contratto e all'**APPALTATORE** è riconosciuto unicamente quanto previsto dal Capitolato Generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

6. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dall'approvazione di cui al comma 3.

7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6 - Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo **1 (uno)** per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € **1.120,59 (euro millecentoventi/59)**.

2. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il Contratto.

3. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie

temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del Contratto, pena la facoltà, per la **STAZIONE APPALTANTE**, di risolvere il Contratto in danno dell'**APPALTATORE**.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Articolo 7 - Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del **Codice dei contratti**.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'**APPALTATORE** ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la **STAZIONE APPALTANTE** abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'Atto della ripresa dei lavori se l'**APPALTATORE** intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'**APPALTATORE** può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se la **STAZIONE APPALTANTE** si oppone allo scioglimento, l'**APPALTATORE** ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'**APPALTATORE** alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali

all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'**APPALTATORE** tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per Legge, per Regolamento o in forza del Capitolato Generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'**APPALTATORE** le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L' **APPALTATORE** è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell' **APPALTATORE** o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita a questi dall' **APPALTATORE**.

5. L' **APPALTATORE**, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore

di cantiere e del personale dell'**APPALTATORE** per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'**APPALTATORE** è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'**APPALTATORE** gli oneri di cui all'articolo 27.

Articolo 9 - Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato

applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'**APPALTATORE** rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla **STAZIONE APPALTANTE** e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

6. Gli oneri per la manodopera sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla **STAZIONE APPALTANTE** e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10 - Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del **Codice dei contratti**.

3. Se, per cause non imputabili all'**APPALTATORE**, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al Contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del **Codice dei contratti**.

Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la **STAZIONE APPALTANTE**, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del **Codice dei contratti**, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di

concordamento ai sensi dell'articolo 163 del **Regolamento**.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del **Regolamento**.

3. L'**APPALTATORE** risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all'**APPALTATORE** una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del Contratto medesimo alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto.

2. La **STAZIONE APPALTANTE** provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva, dopo averla approvata, con le modalità e nei termini

previsti dal Capitolato speciale d'appalto, a favore dell' **APPALTATORE**.

3. All'**APPALTATORE** verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal **Codice dei contratti** e dall'art. 32 del Capitolato Speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del **Regolamento** e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al **10% (dieci per cento)**, dell'importo contrattuale.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del **Regolamento**, per gli inadempimenti dell'**APPALTATORE** in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'Impresa o ai subappaltatori.

5. In deroga al comma 3:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al **15% (quindici per cento)** dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'**APPALTATORE** e comunque non imputabili al medesimo, l'**APPALTATORE** può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'**APPALTATORE** in forza del presente Contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del **Codice dei contratti**, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

8. In ogni caso se il pagamento è superiore ad € 10.000,00, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

9. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'**APPALTATORE**, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sul conto dedicato di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il **CIG** e il **CUP** di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di

risoluzione del presente Contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente Contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

10. Se è stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'**APPALTATORE** gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il **15% (quindici per cento)** dell'importo netto contrattuale, l'**APPALTATORE** ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della **STAZIONE APPALTANTE** e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del Contratto.

Articolo 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla **STAZIONE APPALTANTE**.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio della **STAZIONE APPALTANTE** protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'**APPALTATORE** risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla **STAZIONE APPALTANTE** prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L' **APPALTATORE** deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della **STAZIONE APPALTANTE** richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15 - Risoluzione del Contratto.

1. La **STAZIONE APPALTANTE** ha facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 135 del **Codice dei contratti**;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'**APPALTATORE** senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- l) perdita, da parte dell'**APPALTATORE**, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie

o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'appalto.

2. La **STAZIONE APPALTANTE** risolve il Contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A., per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L' **APPALTATORE** è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. La risoluzione in danno all' **APPALTATORE** è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16 - Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il Responsabile Unico del Procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del **Codice dei contratti** che, acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del Collaudatore, formula all' **APPALTATORE** e alla **STAZIONE APPALTANTE**, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla

quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile Unico del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del **Codice dei contratti**;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le **Parti** ai sensi dell'articolo 239 del **Codice dei contratti**.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Trapani con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'**APPALTATORE** deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L' **APPALTATORE** è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del **Codice dei contratti**.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la **STAZIONE APPALTANTE** effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'**APPALTATORE** per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del **Regolamento** e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L' **APPALTATORE** e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 6 del **Regolamento**, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito per l'**APPALTATORE** apposito DURC per stipula Contratto protocollo documento n. 36194217 del 30 giugno 2015 e codice identificativo pratica (CIP) n. 20152039372880, emesso in data 7 luglio 2015.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 6 del **Regolamento**, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito per l'**Ausiliario** apposito DURC per stipula Contratto protocollo documento n. 36193815 del 30 giugno 2015 e codice identificativo pratica (CIP) n. 20152039340038.

Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'**APPALTATORE** all'Atto della proposizione del progetto esecutivo si impegna a depositare presso la **STAZIONE APPALTANTE**:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del **Codice dei contratti** e all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formeranno parte integrante della documentazione progettuale.

3. L' **APPALTATORE** deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al

comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'**APPALTATORE**, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno.

5. L' **APPALTATORE** garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Riguardo alle preventive verifiche ex D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni premesso che:

- ◆ Con nota prot. n. 5172 del 6 luglio 2015, inviata in pari data alla competente Prefettura di Catania a mezzo PEC, giusta ricevuta di avvenuta consegna avente identificativo messaggio: opcc275.20150706183741.15212.01.1.2@pec.actalis.it, questa **STAZIONE APPALTANTE**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del protocollo di legalità " Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005, ha richiesto per l'**APPALTATORE**

e per i soggetti a questo collegati l'informazione antimafia liberatoria, di cui all'articolo 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- ◆ Con nota prot. n. 5244 dell'8 luglio 2015 inviata in pari data alla competente Prefettura di Bologna a mezzo PEC, giusta ricevuta di avvenuta consegna avente identificativo messaggio:
opec275.20150708181400.31510.05.1.2@pec.actalis.it, questa **STAZIONE APPALTANTE**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del protocollo di legalità " Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005, ha richiesto per l'**AUSILIARIO** e per i soggetti a questo collegati l'informazione antimafia liberatoria, di cui all'articolo 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ Non avendo le sopra menzionate richieste ricevuto alcun riscontro il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Stefano BIONDO, come risulta nella nota prot. n. 5470 del 16 luglio 2015, allegata al presente Atto costituendone parte integrante sub. "C", contenente l'efficacia dell'aggiudicazione

definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del **Codice dei contratti**, ha ritenuto "ineludibile avvalersi della possibilità di stipula, anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria, per come offerta e alle condizioni di cui all'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni";

Si procede alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva ed in tal senso l'APPALTATORE viene reso edotto ed accetta che questa **STAZIONE APPALTANTE**, qualora relativamente alla Società **EDILCAP S.R.L. ed al CONSORZIO STABILE EBG** pervenga un'informazione antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, dello stesso Decreto, un'informativa antimafia attestante la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese, come indicati dall'articolo 84, comma 4, del Decreto in

argomento, procederà a recedere dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la facoltà di recesso verrà applicata anche quando gli elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

2. L'APPALTATORE dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 20 -Subappalto.

1. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della **STAZIONE APPALTANTE** e nel rispetto dell'articolo 118 del **Codice dei**

contratti, i lavori che l'**APPALTATORE** ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del **Codice dei contratti**, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

4. La **STAZIONE APPALTANTE** non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l' **APPALTATORE** è obbligato a trasmettere alla stessa **STAZIONE APPALTANTE**, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Articolo 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'**APPALTATORE**, avvalendosi delle previsioni di cui all'articolo 40, comma 7, del **Codice dei contratti**, ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza assicurativa numero 2016463 del 22 luglio 2015, rilasciata da UNIONCOOPFIDI SCPA, corrente in Roma, per l'importo di € **268.942,00**, pari al 24,00 per cento dell'importo del presente Contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la **STAZIONE APPALTANTE** abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M.12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22 - Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del **Codice dei contratti** e dell'articolo 125 del **Regolamento**, l'**APPALTATORE** assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la **STAZIONE APPALTANTE** da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tal fine l'**APPALTATORE**, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo e preventivamente all'inizio dei lavori, si impegna a prestare una polizza assicurativa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 129, comma 1, del **Codice** e dell'articolo 125, comma 1, **Regolamento**, relativa ai lavori di che trattasi così ripartita:

□ partita 1- per le opere oggetto del Contratto: importo del Contratto stesso;

- partita 2 - per le opere preesistenti:
importo del Contratto stesso;
- partita 3 - per demolizioni e sgomberi: 10%
dell'importo del Contratto stesso;
- per responsabilità civile terzi per un
massimale minimo di € **500.000,00**
(cinquecentomila).

3. L'**APPALTATORE**, per conto del progettista titolare della progettazione esecutiva, ha prodotto la dichiarazione n. 1/2526/65/122913660 del 29 luglio 2015 per effetto della quale la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. si è impegnata a rilasciare, a far data dall'approvazione, da parte di questa **STAZIONE APPALTANTE**, del progetto esecutivo, ed avente validità per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza di responsabilità civile professionale, con specifico riferimento ai lavori progettati, a favore dell'Arch. Giuseppe GIUNTA, progettista indicato dall'**APPALTATORE**. La polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del

Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a € **150.000,00**.

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Documenti che fanno parte del Contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del **Regolamento**, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto:

- a) il Capitolato Speciale d'appalto;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo; saranno altresì automaticamente parte del Contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell'**APPALTATORE**, come successivamente approvato dalla **STAZIONE APPALTANTE**;
- c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;

d) farà altresì automaticamente parte del Contratto quanto proposto dell'**APPALTATORE**, ai sensi dell'articolo 18 del presente Contratto, all'Atto della proposizione del progetto esecutivo;

e) il cronoprogramma aggiornato;

f) la polizza di garanzia di cui al precedente articolo 21;

g) faranno altresì automaticamente parte del Contratto le polizze assicurative di cui all'articolo 22, che l'**APPALTATORE** si è impegnato a produrre successivamente all'approvazione del progetto esecutivo e prima della consegna dei lavori;

2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del **Regolamento**, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c), siglati dall'**APPALTATORE** in segno di integrale accettazione, sono allegati al presente Contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del Contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla **STAZIONE APPALTANTE**.

Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il **Codice dei contratti**, il **Regolamento** ed il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 25 - Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa".

Ai sensi di quanto previsto nella Circolare dell'Assessorato Lavori Pubblici del 31 gennaio 2006 n. 593 relativa alle clausole di autotutela previste nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005, così come integrato della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008, si pattuisce quanto segue:

- * Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del Contratto, questa Soprintendenza procederà, in qualsiasi tempo, alla risoluzione del Contratto nell'ipotesi in cui il Titolare o altri Soggetti muniti di poteri della Società **EDILCAP S.R.L.** o del **CONSORZIO STABILE EBG**, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di

procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

- ♦ Il Sig. Matteo PUTRINO nella qualità si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'Ufficio di Direzione Lavori alla **STAZIONE APPALTANTE** e all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici: lo stato avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti derivati, quali nolo e le forniture, nonché la modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- ♦ È fatto divieto alla Società **EDILCAP S.R.L.** di subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre Imprese partecipanti alla gara, con avvertenza che in caso contrario tali subappalti non saranno autorizzati;
- ♦ Il Sig. Matteo PUTRINO, nella qualità, nell'esecuzione dei lavori si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- ♦ Il Sig. Matteo PUTRINO, nella qualità, si obbliga espressamente a segnalare alla **STAZIONE APPALTANTE** qualsiasi tentativo di

turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del Contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla realizzazione dei lavori;

- ♦ Il Sig. Matteo PUTRINO, si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere e altre fattispecie similari riconducibili all'attività svolta).

Articolo 26 - Pubblicazione.

Le **Parti** concordemente danno Atto che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni sarà realizzato attraverso la trasmissione del presente Contratto al responsabile del procedimento di pubblicazione dei

contenuti sul sito istituzionale, che ne curerà la pubblicazione on line che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Articolo 27 - Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente Contratto e consequenziali, inerenti e conseguenti, di registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'**APPALTATORE**.

2. Sono altresì a carico dell'**APPALTATORE** tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della **STAZIONE APPALTANTE**.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere dato lettura del presente Atto, che si attesta non essere in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me compilato con l'ausilio di strumenti informatici, che consta di numero 52 (cinquantadue) pagine, oltre le firme, alle **Parti** comparenti come sopra costituite e che da me richiesto lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ho presenziato all'apposizione delle firme digitali, oltreché apporre io stesso la mia.

Le **Parti** mi dispensano dal dare lettura degli allegati.

F.to Arch. Paola MISURACA - Soprintendente

F.to Sig. Matteo PUTRINO - N.Q.

F.to Dott. Riccardo GUAZZELLI - Ufficiale Rogante